

Impedire ai magistrati di assumere incarichi incompatibili con l'esercizio efficiente e imparziale delle loro funzioni principali e ordinarie, ovvero quello di amministrare la giustizia «in nome del popolo italiano».

PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa popolare

Abolizione della possibilità di assunzione di incarichi extragiudiziari da parte dei magistrati.

Articolo 1. (Modifica dell'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

1. L'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 196. – (Collocamento fuori ruolo) – 1. I magistrati ordinari non possono essere destinati a incarichi diversi da quelli giudiziari se non nei casi e nei limiti in cui la legge o gli accordi internazionali stabiliscono espressamente che tali incarichi devono essere assegnati esclusivamente a magistrati ordinari in servizio.

2. I magistrati ordinari di cui al comma 1 sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l'espletamento degli incarichi di cui al medesimo comma 1.

3. La cessazione dal collocamento fuori ruolo può avvenire a domanda del magistrato o, d'ufficio, a seguito della scadenza dell'incarico conferito o della messa a disposizione da parte del Ministro della giustizia.

4. La destinazione a incarichi diversi da quelli giudiziari è sempre autorizzata con delibera del Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro della giustizia. Il relativo provvedimento è adottato con decreto dello stesso Ministro.

5. La durata degli incarichi di cui al comma 1 non può superare gli anni otto anche continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è stabilita da specifiche disposizioni di legge o di accordi internazionali».

Art. 2. (Modifica dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

1. L'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 210. – (Collocamento fuori ruolo dei magistrati per incarichi speciali). – 1. Sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal Ministro di giustizia, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi essi devono sospendere il servizio giudiziario per un periodo superiore a due mesi.

2. I magistrati collocati fuori del ruolo organico ai sensi del comma 1 non possono, in ogni caso, superare il numero di otto.

3. Al cessare dell'incarico il magistrato è richiamato nel ruolo organico ed è destinato a uno degli uffici giudiziari disponibili con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

4. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 196».

Art. 3. (Pubblicità degli incarichi).

1. Il Ministero della giustizia rende noto, mediante inserimento in un'apposita sezione del proprio sito internet e mediante relazione scritta alle Commissioni giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, l'elenco degli incarichi conferiti ai magistrati ordinari ai sensi degli articoli 196 e 210 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1940, n. 12, come sostituiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

2. Nell'elenco di cui al comma 1, che deve essere tenuto costantemente e che deve essere tempestivamente aggiornato, sono indicati, per ciascun incarico la natura, l'eventuale compenso percepito, e gli incarichi precedentemente svolti dal magistrato nell'ultimo quadriennio.

Art. 4. (Incarichi extragiudiziari).

1. I magistrati ordinari in servizio non possono essere autorizzati a svolgere incarichi extragiudiziari che hanno ad oggetto attività diverse da quelle di natura didattica.

2. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari non può in alcun modo comportare l'esonero in tutto o in parte dalle ordinarie funzioni giudiziarie.

Art. 5. (Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195).

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (Composizione della segreteria). – 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un dirigente di prima fascia in servizio, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non magistrato, che la dirige, da quindici dirigenti di seconda fascia, in servizio, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, non magistrati, tra i quali è nominato un vice segretario generale, che coadiuva e che sostituisce il segretario generale in caso di impedimento, e dai funzionari addetti e ausiliari di cui al comma 4 del presente articolo.

2. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalità sono determinate con apposito regolamento. Titolo di base per la partecipazione al concorso è la laurea in giurisprudenza.

3. All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, nonché quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali.

4. Il personale di cui al comma 3 è inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentito il medesimo Consiglio superiore della magistratura.

5. Fino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 4, alle necessità del personale destinato a tale ruolo nonché di altro personale provvede il Ministro della giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del medesimo Consiglio superiore della magistratura.

6. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del vice segretario generale e dei dirigenti di segreteria sono definite mediante regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura»;

b) il comma 3 dell'articolo 7-bis è sostituito dal seguente:

«3. All'interno dell'ufficio studi può essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio superiore della magistratura, sulla base di un'apposita determinazione del comitato di presidenza, nell'ambito dell'organico di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 7».

Art. 6. (Modifica dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311).

1. L'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – (Organico dell'ispettorato generale). – 1. L'ispettorato generale presso il Ministero della giustizia è posto alla dipendenza diretta del Ministro della giustizia ed è costituito:

a) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di capo dell'ispettorato generale;

b) da un avvocato dello Stato con le funzioni di vice capo dell'ispettorato generale;

- c) da un magistrato di Corte di cassazione, da un avvocato dello Stato e da un avvocato, con le funzioni di ispettori generali capi;
 - d) da due magistrati di corte d'appello, da un avvocato dello Stato e da un avvocato, con le funzioni di ispettori generali;
 - e) da un magistrato di tribunale con funzioni amministrative.
2. L'incarico presso l'ispettorato generale ha la durata di anni quattro non prorogabili.
3. Per tutta la durata dell'incarico i magistrati ordinari e gli avvocati dello Stato sono collocati fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti; gli avvocati sono sospesi dall'esercizio dell'attività professionale».

Art. 7. (Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26).

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui cinque scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, quattro fra professori universitari, anche in quiescenza, e tre fra avvocati che hanno esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di quattro magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di tre professori universitari e di tre avvocati»;

b) l'articolo 17-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 17-ter. – (Funzioni e durata). – 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i dirigenti di prima fascia, in servizio, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni. L'attribuzione dell'incarico non comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.

3. L'incarico di segretario generale, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

Art. 8. (Eleggibilità dei magistrati ordinari).

1. Non sono eleggibili alle cariche di componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, alle cariche di componenti dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché alle cariche di presidente della regione, di presidente della provincia e di sindaco coloro che rivestono la qualità di magistrati ordinari, anche se collocati fuori ruolo o in aspettativa, fino a sei mesi prima della scadenza naturale della legislatura o della consiliatura ovvero all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai magistrati ordinari che assumono o che intendono assumere cariche nel governo dello Stato e delle regioni nonché di assessore provinciale e comunale.

Art. 9. (Trattamento economico).

1. Il trattamento economico dei magistrati ordinari destinati a incarichi diversi da quelli giudiziari ai sensi della presente legge, con esclusione di quelli di cui all'articolo 4, è stabilito con decreto del Ministro della giustizia.

2. Il trattamento economico aggiuntivo onnicomprensivo stabilito ai sensi del comma 1 non può comunque essere inferiore al 20 per cento e superiore al 60 per cento del trattamento economico goduto e mantenuto dal magistrato.

Art. 10. (Abrogazioni).

1. Il comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, è abrogato.

2. I commi 18 e da 66 a 74, dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono abrogati.

Art. 11. (Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12. (Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.